



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 567 del 12.06.2019

Fascicolo 1685/2019

Oggetto: Comune di Ospitaletto – Ricognizione e verifica delle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia dei 150.000,00 euro per gli anni 2016, 2017, 2018, e ulteriori accertamenti

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Nell’adunanza del 12.06.2019

Visto il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori,

Premesse

In data 10.04.2019 e 11.04.2019 risultano pervenuti all’Autorità gli esposti, acquisiti al protocollo ANAC nn. 29320, n. 29726 e n. 29728, nei quali si segnalavano presunte irregolarità relative a procedure afferenti a lavori di riqualificazione, manutenzione, sistemazione, pulizia e abbattimento barriere architettoniche di strade principali e vie secondarie del territorio comunale, nonché a lavori di riqualificazione e manutenzione del “Polo Sociale – Casa delle Associazioni”, realizzati tramite continui affidamenti diretti ex art. 36 D.lgs. 50/2016 di importo inferiore a 40.000,00 euro, al fine di eludere le procedure di gara. In particolare, in tali segnalazioni si lamentava che per l’esecuzione dei sovramentzionati lavori sarebbero stati effettuati dalla Stazione appaltante, in soli 8 mesi, n. 46 affidamenti, alcuni di importo molto esiguo, in violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti.

Negli esposti si evidenziava, inoltre, che tali ed ulteriori commesse venissero affidate, con grande frequenza, ai medesimi operatori, in violazione del principio di rotazione degli incarichi, con il conseguente consolidarsi di posizioni di potere in capo ad alcuni di essi, in assenza di un apparato motivazionale stringente che giustificasse il riaffidamento.

L’Ufficio competente, preso atto del contenuto di tali esposti, ha avviato, con comunicazione prot. n. 32885 del 19.04.2019, il procedimento istruttorio, formulando all’amministrazione interessata la richiesta di chiarimenti ed osservazioni, relativamente alle anomalie riscontrate.

Con riferimento alle contestazioni avanzate, il Comune di Ospitaletto ha fatto pervenire successivamente, le note acquisite al protocollo ANAC con i numeri 37266, 37276, 37279, 37281, 37284, 37286, 37288, 37289, 37292, 37294, 37296, 37299, 37302, 37349, 37355, in data 10.05.2019 rappresentando le considerazioni di seguito riportate.

Considerato in fatto

Il Comune di Ospitaletto, con plurime determinazioni del Responsabile del servizio lavori pubblici e patrimoni, ha provveduto ad affidare in via diretta ex art. 36 D.lgs. 50/2016, lavori di riqualificazione, manutenzione, sistemazione, pulizia e abbattimento di barriere architettoniche di strade principali e vie secondarie del territorio comunale, per un ammontare complessivo di circa 415.127,00 euro (iva esclusa).

Si tratterebbe, in particolare, di 29 affidamenti diretti di lavori (di cui alle determinate n. 35 del 21.02.2018, nn. 60, 62 e 65 del 06.03.2018, nn. 92, 93, 95, 96, 97 del 26.03.2018, n. 100 del 27.03.2018, n. 107 del 29.03.2018, n. 118 e 119 del 30.03.2018, n. 124 e 129 del 05.04.2018, n. 134 del 06.04.2018, n. 153 del 26.04.2018, n. 160 del 03.05.2018, n. 172 e 173 del 08.05.2018, n. 181 del 10.05.2018, nn. 190 e 191 del 14.05.2018, n. 195 del 17.05.2018, n. 202 del 21.05.2018, n. 212 del 24.05.2018, nn. 216 e 217 del 29.05.2018, e n. 226 del 30.05.2018), riguardanti il medesimo settore, disposti in soli 3 mesi ed in assenza di qualsiasi procedura pubblica.

Analogamente, la stazione appaltante ha realizzato lavori di riqualificazione e manutenzione del “Polo Sociale – Casa delle Associazioni” attraverso n. 16 affidamenti, disposti in 8 mesi in via diretta, ex art. 36 D.lgs. 50/2016, (determinate n. 47 del 27.02.2018, n. 91 del 26.03.2018, nn. 125, 128, 130, 131 e 132 del 05.04.2018, n. 151 del 24.04.2018, n. 184 del 10.5.2018, n. 197 del 18.5.2018, n. 215 del 29.05.2018, n. 348 e 349 del 10.10.2018, e n. 353 del 12.10.2018) per un importo complessivo pari a 253.600,00 euro (iva esclusa).

Dalla documentazione acquisita a seguito dell'avvio del procedimento, risulta che il medesimo modus operandi sia riscontrabile nella generale attività contrattuale del Comune, in quanto, dalla tabella fornita dalla S.A., emerge che dal 01.01.2016 al 20.04.2019, su 402 commesse di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, la quasi totalità delle stesse sia stata oggetto di affidamento diretto ex art 36 D.lgs 50/2016, con il ricorso a procedure negoziate solo per un paio di appalti.

Con particolare riferimento alle procedure di cui sopra, già oggetto di contestazione nell'avvio del procedimento, si evidenzia l'adozione di ulteriori determinate afferenti ai medesimi lavori di riqualificazione, manutenzione, sistemazione, pulizia di strade comunali e temporalmente coeve (det. nn. 288 e 289 del 28.08.2018; n. 18 del 22.09.2017; n. 122 del 12.12.2017; n. 149 del 21.12.2017; n. 72 del 14.3.2018; n. 153 del 26.04.2018; n. 160 del 03.05.2018; nn. 172 e 173 del 08.05.2018, n. 181 del 10.05.2018; nn. 190 e 191 del 14.05.2018; n. 269 del 09.07.2018; n. 356 del 15.10.2018).

In relazione alle contestazioni avanzate, il Comune di Ospitaletto ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni rilevando che lo stesso, per le opere pubbliche inserite nella programmazione triennale e di importo superiore a 150.000,00 euro ricorra alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Area Vasta Brescia, mentre all'Ufficio Area Tecnica (“UAT”) sono demandati la programmazione e realizzazione di *“limitati e specifici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di natura urbanistica ma anche ulteriore, per loro natura occasionali, appartenenti a progetti urbani differenti e tra loro autonomi, e di importo inferiore ai 150.000,00 euro.”*

Circa l'asserito artificioso frazionamento di appalti di lavori, realizzato tramite continui affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la Stazione appaltante sul punto, lamentando coperture esigue per la fattibilità dei lavori del sopracitato ufficio evidenzia l'impossibilità di un *“progetto urbanistico più ampio da implementare sul territorio comunale”* stante l'assenza di coperture che consentano la previsione di impegni di spesa. A fronte di tale scenario, dunque *“la risposta dell'U.A.T. è presentata sintomaticamente da numerosi affidamenti sottosoglia, in quanto ciascun procedimento è stato intrapreso via via che le necessarie coperture venivano previste”*.

Per tale motivo anche i lavori di riqualificazione, manutenzione, sistemazione, pulizia e abbattimento barriere architettoniche di strade principali e vie secondarie del territorio comunale sarebbero stati realizzati tramite affidamenti diretti al fine di garantire esigenze di interventi finalizzate al completamento degli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale.

Per quanto attiene ai lavori di riqualificazione e manutenzione del *“Polo Sociale – Casa delle Associazioni”*, la S.A. afferma di aver provveduto a procedere ad affidamenti diretti per *“realizzare i lavori edili, impiantistici, di abbattimento barriere architettoniche e di sistemazione di aree esterne nel più breve tempo possibile al fine di consentire l'insediamento di tutte le attività associative e per assicurare la continuità dei servizi già in essere (...) si è optato intervenendo con diverse ditte specialistiche al fine di portare a termine i diversi settori d'opera, tra loro indipendenti?”*

Nelle determinazioni sopra menzionate, ed in ulteriori, acquisite a seguito dell'avvio del procedimento, si rileva, inoltre, che le commesse sono state affidate, con grande frequenza, ai medesimi operatori, in violazione del principio di rotazione degli incarichi, con il conseguente consolidarsi di posizioni di potere in capo ad alcuni di essi, in assenza di un apparato motivazionale stringente che giustificasse il riaffidamento. In particolare, su 402 appalti di lavori inferiori ai 150.000,00 euro realizzati dal 01.01.2016 al 20.04.2019, Consu-fim s.r.l. risulta affidataria di ben 54 commesse, ovvero della quasi totalità di quelle afferenti a lavori di carattere elettrico, impiantistico e di illuminazione; parimenti la società Begni s.r.l. risulta affidataria di 31 appalti coincidenti con la quasi totalità di quelli afferenti ad opere idrauliche, mentre la R.I.L. Edil s.n.c. di Faletti Roberto & C. di 35 contratti inerenti lavori edili. Affidamenti ricorrenti si riscontrano anche in riferimento a Impresa Bosetti, affidataria di 7 commesse e Radici Vittorio – Fabbro lattoniere affidatario di 12 contratti.

In relazione a tale contestazione, il Comune di Ospitaletto, nelle proprie controdeduzioni, ha evidenziato il pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 D.lgs. 50/2016, dando atto che *“gli unici casi eccezionali di riaffidamento della commessa sono quelli relativi agli affidamenti nei confronti delle due ditte impiantistiche (idraulico ed elettricista) - Consu-fim s.r.l. e Begni s.r.l. - affidatarie di diversi lavori in quanto già competenti nelle loro vesti di precedenti appaltatori delle manutenzioni degli impianti degli immobili comunali e per questo uniche in grado di assicurare celerità e perfetta conoscenza degli impianti esistenti?”*.

I maggiori rilievi, tuttavia, riguardano gli affidamenti diretti effettuati in favore di Arc Restauri s.r.l., destinatario di 4 commesse e Kronos costruzioni s.r.l., che, sebbene affidatario di sole 2 commesse, condividendo con il primo la compagine societaria, comporta il riferimento delle stesse ad un unico centro di interesse. In particolare, dalla visura ordinaria presso la Camera di Commercio di Brescia è emerso che il Sign. B.S., amministratore delegato, socio maggioritario (95%) e Presidente del Consiglio di amministrazione di Arc Restauri s.r.l., risulta essere anche socio al 50% di Kronos costruzioni s.r.l. Circa la sussistenza di un possibile collegamento funzionale tra tali operatori che andrebbe a falsare la

concorrenza, nonché a violare il principio di rotazione degli affidamenti, il Comune di Ospitaletto rileva l'assenza di qualsiasi violazione dei principi di trasparenza e libertà di concorrenza., in quanto *“gli affidamenti diretti sono stati commissionati dall'UAT in funzione di singole ed autonome necessità del Comune”*.

Ulteriore anomalia involge la sussistenza di un conflitto d'interesse in capo alla Sign.ra M.A., istruttore amministrativo di categoria giuridica C, la quale svolge funzioni di supporto amministrativo al dirigente all'interno dell'Ufficio Area Tecnica, deputato, come sopra esposto, alla stipula di contratti pubblici di lavori inferiori ai 150.000,00 euro.

Come noto e riscontrato dalla S.A., la Sign.ra risulta coniugata con il Sign. A.T., responsabile tecnico di Consu-fim s.r.l., che, come già illustrato, risulta affidataria della quasi totalità degli appalti di lavori in materia elettricistica sotto i 150.000,00 euro, affidati, in via diretta, con determina dirigenziale, proprio dall'Ufficio Area Tecnica (U.A.T.).

Dalla delibera di giunta comunale n. 252 del 12.11.2018 contenente l'elenco dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D.lgs. n. 33/2013 – Lavori pubblici – patrimonio - cimitero - si evincono le funzioni svolte dalla Sign.ra M.A. all'interno dell'ufficio U.A.T. In particolare tali funzioni si sostanziano nella stipulazione e registrazione dei contratti, nella gestione contabile e liquidazione delle fatture di competenza dell'ufficio, nella gestione delle segnalazioni dei cittadini, dell'accesso agli atti del settore lavori pubblici, nonché, per completezza, l'organizzazione delle visite mediche obbligatorie. Nelle controdeduzioni formulate dal Comune, peraltro, si legge che la medesima *“raccolge, organizza ed elabori i dati o altre informazioni, riceve documenti e atti ai fini di rendicontazione, ha funzioni di segretariato, classificazione e fascicolazione, rilascia copie, certificati ed estratti”*. In riferimento alle procedure di gara e agli affidamenti la medesima *“si limita – occasionalmente- a presenziare con il Dirigente dell'U.A.T. alle riunioni, al fine di registrare per iscritto il contenuto delle decisioni da questi prese. L'effettiva gestione delle procedure e degli affidamenti, della redazione dei bandi, delle indagini di mercato e del rapporto con la C.U.C. è funzione attribuita ad altro dipendente.”* Invero, sebbene si possa ragionevolmente ammettere che ad Antonini non compete l'effettiva gestione delle procedure di affidamento di contratti e le altre attività sopra menzionate, stante la qualifica rivestita dalla stessa, tuttavia non risulta specificato quale altro dipendente si occupi delle stesse. Si ritiene che il Comune, per onere di completezza, avrebbe dovuto individuarlo in maniera compiuta.

Viste le funzioni svolte, appare, dunque, verosimile, che M.A. stipuli e registri contratti di appalti, anche in favore Consu-fim s.r.l., ovvero l'azienda in cui il marito riveste la qualifica di responsabile tecnico, nonché a liquidare in favore della stessa le fatture per i lavori eseguiti. Né possono essere ritenute esaustive le considerazioni svolte dalla S.A. secondo cui la dipendente *“non ha mai svolto mansioni che le lasciassero discrezionalità o potere decisionale di alcun genere in merito alle procedure di affidamento lavori”*, poiché si ritiene che lo svolgimento delle suddette attività *“materiali”* in favore anche dell'azienda del marito esponga la stessa ad un potenziale conflitto di interesse dato il ricorrere di un interesse proprio confliggente con quello pubblico.

Ulteriore anomalia involge il rifacimento di Piazza della Repubblica, sita in via Padana Superiore, nell'ambito del Piano di recupero d'iniziativa privata denominato *“Villa Presti”*, oggetto di convenzione urbanistica, intercorsa tra il Comune di Ospitaletto e la *“Eredi Pizzamiglio”* in data 07.09.2006, a cui è successivamente subentrata Evolution s.r.l. In particolare si rinviene il mancato collaudo totale della quota di pavimentazione della Piazza, in corrispondenza del solaio di copertura del piano interrato, pari a circa 850 mq, in quanto, come emerge dall'atto unico di collaudo - prot. n. 20038

del 07.10.2016, sottoscritto in data 30.09.2016, *“la pavimentazione lapidea della piazza, in corrispondenza della soletta di copertura dell'interrato, si presenta in più punti rotta-fessurata e sollevata dal supporto di base”*; parimenti dalla relazione della visita emerge che *“i vari interventi di sistemazione succedutesi nel tempo, non hanno risolto le problematiche, anche perché lo spessore della pietra di circa 2 cm. posata sulla soletta dei box non può garantire nel tempo la sua funzione, a meno di continui interventi di manutenzione”*.

Nel collaudo si riscontrava, inoltre, la mancata realizzazione di alcune opere previste nel computo metrico estimativo *“irrigazione, panchine, porta cicli, portarifiuti,”* che tuttavia il collaudatore – Ing. P. ha ritenuto di poter compensare con il maggior valore del tipo di pavimentazione in pietra (esclusa la parte sull'interrato) posata rispetto a quella convenzionata, pari ad euro 35/mq, da considerare per una superficie di circa 500 mq, per un controvalore di 17.500,00 euro. Dinanzi a tali difformità, e previa diffida alla società Evolution s.r.l. al fine di porre rimedio alla situazione riscontrata mediante la sistemazione della piazza carrabile, si addiveniva ad un accordo transattivo, approvato con delibera di giunta comunale n. 158 del 20.10.2016 avente ad oggetto la posa della nuova pavimentazione con materiale bituminoso relativa agli 850 mq a carico del comune, previa rimozione di quella mal eseguita, nonché del materiale di risulta, a carico dell'esecutore e previo deposito di una fidejussione di 35.000,00 euro a garanzia della corretta esecuzione delle opere.

Dalla documentazione acquisita, a seguito dell'avvio dell'istruttoria, risulta che la rimozione della pavimentazione della Piazza da parte di Evolution s.r.l. non sia ancora stata effettuata, né risulta escussa la fidejussione da questa prestata, adducendo, a giustificazione *“il sopravvenuto Decreto della Soprintendenza che ha introdotto il vincolo monumentale di carattere storico artistico per il fabbricato di Villa Presti, il fabbricato della portineria e dell'intera area pertinenziale”*.

Allo stato attuale, dunque, i lavori di rifacimento della pavimentazione di tale piazza risultano sospesi in quanto, come esplicitato nelle controdeduzioni, *“l'Amministrazione ha volontariamente rinviato la realizzazione della nuova pavimentazione (...) nell'interesse di allestire un solo cantiere”*, in quanto *“sono in previsione interventi di fregio alla piazza per i lavori di ampliamento del fabbricato” e garantire un concreto risparmio di risorse pubbliche*. Tale sospensione, inoltre, ha comportato la necessità di procedere ad opere manutentive con affidamenti in via diretta ex art. 36 D.lgs. 50/2016 a Orione costruzioni s.r.l. di lavori di sistemazione e messa in sicurezza della piazza, per un ammontare di € 4.697,00, (det. n. 137 del 19.04.2017), nonché a RIL Edil di Faletti & C. s.n.c., per un ammontare di € 3.420,88, ed altri di cui, nonostante specifica richiesta nell'avvio del procedimento, non è stato dato riscontro da parte della S.A.

Ritenuto in diritto

1. Dell'artificioso frazionamento degli appalti

Come evidenziato nelle premesse fattuali, la fattispecie in esame attiene all'artificioso frazionamento di appalti di lavori, realizzato tramite continui affidamenti diretti ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, di importo inferiore ai 40.000 euro, al fine di eludere le procedure di gara.

Preliminarmente si osserva la non conformità delle procedure esaminate nell'atto di avvio del procedimento, nonché di quelle di cui alla tabella allegata nelle controdeduzioni, con la normativa di cui all'art. 35 D.lgs. n. 50/2016, secondo cui al fine di evitare un'applicazione strumentale del criterio di calcolo del valore di un appalto, la scelta del metodo per il calcolo non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida Anac n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26.10. 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.3. 2018, tale disposizione si applica anche agli appalti sotto soglia, per cui è da ritenersi illegittimo il frazionamento elusivo di un appalto avente lo scopo di sottrarlo dalle procedure di evidenza stabilite dal codice per le diverse soglie di affidamenti.

Il divieto di frazionamento di un appalto assurge, infatti, a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrarie scelte di “comodo” l’affidamento diretto di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.

Orbene, nel caso di specie, il Comune di Ospitaletto, attraverso continui affidamenti diretti, tutti di importo inferiore ai 40.000,00 €, e spesso anche di valore molto esiguo, avrebbe frazionato in maniera artificiosa vari appalti di lavori, nonché di servizi e forniture, relativi non solo alle procedure oggetto dell’avvio dell’istruttoria, ma anche ulteriori, al fine di evitare la procedura d’evidenza pubblica.

In particolare, dalla documentazione acquisita si può rilevare che in 3 anni il Comune di Ospitaletto abbia operato circa 400 affidamenti diretti, la maggior parte dei quali inerenti a lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria di strade, parchi ed edifici pubblici del territorio comunale, nonostante avrebbe dovuto indire, ai sensi dell’art. 36 D.lgs 50/2016 varie procedure negoziate, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in quanto l’ammontare complessivo degli appalti frazionati supera la soglia di rilevanza ivi prevista.

In particolare si rileva che l’importo dei singoli affidamenti sembrerebbe essere stato artificialmente ridotto al fine di far rientrare l’intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per ricorrere all’affidamento diretto, ovvero a procedure di scelta del contraente semplificate, che limitano la concorrenza, con evidenti ripercussioni in materia di trasparenza, pubblicità, tutela ed apertura del mercato, condizionando drasticamente la possibilità di confronto tra gli operatori.

Si fa riferimento, in particolare ai lavori di riqualificazione, manutenzione, sistemazione, pulizia e abbattimento barriere architettoniche di strade comunali, affidati con 44 affidamenti diretti, di importo vario (da € 1200 a € 35.000,00) in luogo della procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 che la S.A. avrebbe dovuto ragionevolmente indire, stante l’importo complessivamente considerato degli stessi pari a 634.849,00 euro.

L’affidamento diretto, peraltro, rappresenta, un’eccezione rispetto alla regola della procedura di evidenza pubblica, e necessita, dunque, di un apparato motivazionale non riscontrabile nelle apodittiche e standardizzate determinazioni adottate dal Comune, con cui dichiara di affidare i lavori ad un determinato operatore, esperita un’indagine di mercato, al fine di verificare l’andamento dei prezzi di mercato relativo ai lavori.

Come espresso da Questa Autorità con delibera n. 1041 del 14.12.2018, nonché dalle sovramentionate Linee Guida, infatti, il ricorso all’affidamento diretto deve essere debitamente motivato in ordine alle ragioni del ricorso a tale procedura, ed in merito ai criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, elementi, peraltro, non rinvenibili delle determinate adottate dalla stazione appaltante.

Inoltre, secondo le medesime Linee Guida *“al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo”*.

Emerge, dunque, la necessità di una programmazione mirata ed efficace, che tenga conto sia delle effettive disponibilità finanziarie, sia della necessità degli intereventi da realizzare.

Per tale motivo si ritiene di non poter in alcun modo condividere le eccezioni sollevate dalla stazione appaltante in merito ad un'asserita carenza di risorse economiche che rendano di fatto *“impossibile la previsione di un progetto urbanistico più ampio da implementare sul territorio comunale”*.

Il Comune di Ospitaletto, infatti, giustifica il ricorso ai numerosi affidamenti sottosoglia adducendo l'assenza di coperture finanziarie che consentano la previsione di impegni di spesa ampi, a causa della *“frammentazione delle allocazioni di budget”*, che comportano l'avvio dei vari procedimenti *“via via che le necessarie coperture venivano previste”*.

Ebbene, come già chiarito da Questa Autorità nella determinazione n. 5 del 9.6.2005, riprendendo un principio già espresso dalla Corte di Giustizia CE (sent. 14 settembre 2004 n. C.358/02), *“la circostanza che sin dall'inizio venga previsto di procedere all'esecuzione dei lavori per lotti in funzione ed a misura degli stanziamenti di volta in volta disponibili, non dimostra alcuna urgenza imperativa ed attiene, al contrario, all'organizzazione effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice”*.

Il ricorso ad affidamenti diretti, dunque, non può essere sistematicamente giustificato da esigenze di carattere economico, in quanto l'allocazione delle risorse attiene alla programmazione economica e comporta una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante; il Comune, dunque, non può assurgere a scusante proprie carenze organizzative e redazionali degli atti di programmazione.

Un'attività di previsione efficace ed oculata consente infatti un'organizzata disponibilità di risorse, soprattutto con riferimento ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oggetto delle procedure de quo, i quali, se di importo inferiore ai 100.000,00 euro possono non essere inseriti nel piano triennale dei lavori, ma comunque necessitano di apposita previsione in bilancio, segnatamente nel titolo II.

Si può, dunque, affermare che le addotte carenze economiche rivestano scarsa rilevanza, ed anzi le considerazioni svolte dalla S.A. appaiano incosistenti, in quanto alcune commesse, piuttosto significative per un comune di piccole dimensioni, risulterebbero essere state affidate nello stesso giorno; si fa riferimento, in particolare, alle determinazioni nn. 60, 62 e 65 del 06.03.2018 (importo tot. 66.310,00 €); nn. 92, 93, 95, 96, 97 del 26.03.2018 (importo tot: 71.597,00 €); nn. 125, 128, 130, 131 e 132 del 05.04.2018 (importo tot.: 87.529,80 €). In tali circostanze lo scopo elusivo appare evidente, in quanto il Comune, stante la sussistenza delle necessarie coperture finanziarie, ha artificiosamente spaccettato le commesse al fine di poterle affidare in via diretta, in luogo dell'esperimento delle procedure negoziate ex art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016.

Tali procedure, infatti, attengono ad appalti di lavoro afferenti il medesimo settore merceologico (manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, nonché di complessi di proprietà comunale), che, ragionevolmente, avrebbero dovuto e potuto essere oggetto di procedure pubbliche.

Da ultimo, con riferimento ai lavori di riqualificazione e manutenzione del *“Polo Sociale – Casa delle Associazioni”*, oggetto di 16 affidamenti diretti ex art. 36 D.lgs. 50/2016, disposti in 8 mesi, per un importo complessivo pari a 253.600,00 euro (iva esclusa), si ritengono insostenibili le giustificazioni addotte dal Comune in merito alla necessità di una pronta definizione, tale da consentire il ricorso a vari affidamenti *“intervenendo con diverse ditte specialistiche al fine di portare a termine i diversi settori d'opera, tra loro indipendenti”*.

Si rileva, infatti, che i lavori oggetto di affidamento fossero fungibili e dunque realizzabili da una pluralità di operatori, inoltre si osserva che anche in riferimento al medesimo settore d'intervento, sono stati effettuati diversi affidamenti al medesimo operatore *“specializzato”*.

Si osserva, conclusivamente, che al fine di garantire la continuità dei servizi e l'eventuale realizzazione di "lavorazioni" distinte, il Comune avrebbe potuto indire un'unica procedura e articolarla in lotti. Questa soluzione, maggiormente rispondente alla ratio del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, avrebbe consentito il rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di concorrenza, nonché la conformità alle esigenze della S.A.

2. Della violazione del principio di rotazione

Come sopra esposto, ulteriore criticità riscontrabile nell'operato della S.A. attiene alla violazione del principio di rotazione degli affidamenti, previsto e sancito dall'art. 36 D.lgs. 50/2016.

Come ribadito da Questa Autorità in varie determine e nelle Linee Guida n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26.10. 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.3. 2018, tale principio assume valenza generale, valevole anche per gli affidamenti diretti, nei quali deve essere garantita l'effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese ed evitare lo stabilizzarsi di rendite di posizione in capo ad alcuni operatori, cui possono derivare vantaggi dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti non è elevato.

La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese (delibera 1180 del 18.12.2018; delibera n. 397 del 17.04.2018)

Tale principio, che nelle procedure negoziate comporta il divieto di reinviato dell'aggiudicatario, nonché dell'operatore invitato non aggiudicatario, negli affidamenti diretti ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 /2016 prevede il divieto di riaffidamento nei confronti del contraente uscente.

Pare doveroso aggiungere che il divieto di riaffidamento non assuma valenza assoluta, in quanto si ritiene ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviati o riaffidi al contraente uscente, purchè motivi in maniera puntuale la scelta *"in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"*. (Linee Guida n. 4)

Sul punto, la giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Toscana, II, 12.06.2017 n. 816) afferma il carattere relativo, servente e strumentale del principio di rotazione, in quanto la sua inderogabile applicazione limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara. Conformemente, anche il Supremo Consesso reputa pienamente rispondente ai principi di proporzionalità, economicità ed efficacia dell'attività amministrativa la possibilità di deroga in capo alla stazione appaltante *"ferma la necessità che la motivazione relativa dia esplicitamente conto della non ricorrenza nel singolo caso dell'ipotesi di un arbitrario ed elusivo frazionamento della commessa, assumendo a tal fine come riferimento un periodo pari a tre anni solari"* (Consiglio di Stato, parere 361/2018).

Ebbene, nel caso di specie non risultano in alcun modo motivati i frequenti riaffidamenti effettuati in favore di Consu-fim, Begni s.r.l., R.I.L. Edil s.n.c. di Faletti Roberto & C, in quanto nelle determine di affidamento si fa riferimento in maniera apodittica all'esperienza di un'indagine di mercato per la verifica dell'andamento dei prezzi di mercato relativo ai lavori oggetto delle stesse e si ritiene l'importo offerto dall'affidatario congruo con le prestazioni da svolgere e conveniente per l'amministrazione comunale, senza alcun riferimento alla necessità di procedere al riaffidamento nei confronti di quel

determinato operatore, per il ricorrere di determinati motivi.

Né possono essere accolte le considerazioni svolte dalla Stazione Appaltante in merito al riaffidamento in favore di Consu-fim e Begni s.r.l. *“affidatarie di diversi lavori in quanto già competenti nelle loro vesti di precedenti appaltatori delle manutenzioni degli impianti degli immobili comunali e per questo uniche in grado di assicurare celerità e perfetta conoscenza degli impianti esistenti”*.

Sebbene, infatti, l'elevato grado di soddisfazione, inerente all'esecuzione a regola d'arte, alla qualità della prestazione, al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti dei precedenti contratti conclusi, possa, in linea astratta, giustificare il riaffidamento e consentire una deroga al principio di rotazione, tuttavia, l'applicazione dello stesso *“non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.”* (Linee Guida n. 4) Tale ipotesi sembra ricorrere proprio nel caso di specie, in cui la stazione appaltante, spaccettando in maniera artificiosa vari appalti ha affidato gli stessi, in via diretta e senza alcuna procedura ai medesimi operatori, in assenza di qualsiasi motivazione.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione del criterio di rotazione, l'Autorità, nelle sovramenzionate Linee Guida, ha provveduto a circoscriverlo ai casi in cui vi sia omogeneità merceologica con la gara immediatamente precedente.

Muovendo dalla *ratio* di esclusione dall'invito dei soggetti aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare, si è estesa *“la portata del canone ermeneutico alle gare aventi oggetto analogo, declinando il concetto in ragione del tipo di appalto”*, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, rispetto all'affidamento attuale. *“Per gli appalti di lavori l'Autorità ha quindi ritenuto quale necessario presupposto oggettivo di applicazione del principio di rotazione che le due gare, quella da aggiudicare e quella immediatamente precedente, riguardino opere rientranti nella stessa categoria.”* (delibera n. 539 del 06.06.2018). Un'interpretazione evolutiva della norma di cui all'art. 36 comma 2 D.lgs. n. 50/2016, volta a tutelare la dimensione temporale della concorrenza, consente di ritenere integrata la violazione del suddetto principio non solo nel caso di riaffidamento del medesimo appalto, tale da ingenerare una sorta di proroga contrattuale, bensì anche il riaffidamento di appalti rientranti nella medesima categoria senza soluzione di continuità.

Secondo la giurisprudenza più recente si profila una situazione di riaffidamento a prescindere dal fatto che i diversi affidamenti debbano essere ognuno *l'esatta “fotocopia” degli altri, poiché “ciò che conta è l'identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”* (Consiglio di Stato sez V n. 1524 del 05.03.2019).

La *ratio* della rotazione è, infatti, quella di evitare che la procedura di scelta del contraente si risolva in *“una mera rinnovazione – in tutto o in parte, e comunque nei suoi contenuti qualificanti ed essenziali – del rapporto contrattuale scaduto, dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza a discapito degli operatori più deboli del mercato cui, nel tempo, sarebbe sottratta la possibilità di accedere ad ogni prospettiva di aggiudicazione”*. Orbene, nel caso di specie si evidenzia che gli operatori Consu-fim s.r.l., Begni s.r.l., R.I.L. Edil s.n.c. di

Faletti Roberto & C., Impresa Bosetti, e Radici Vittorio – Fabbro lattoniere risultano affidatari di appalti rientranti nella medesima categoria merceologica – come confermato anche dalla S.A. nelle proprie controdeduzioni, in merito ai primi 2. In particolare si fa riferimento, rispettivamente ad opere di elettricista (Consu-fim s.r.l.), idraulica (Begni s.r.l.), edilizia (R.I.L. Edil s.n.c. di Faletti Roberto & C., e Impresa Bosetti) e carpenteria (Radici Vittorio – Fabbro lattoniere), oggetto di affidamenti diretti e ravvicinati, se non continui.

In relazione a Consu-fim s.r.l., poi, l'assenza di rotazione emerge in maniera più incisiva in quanto la stessa società risulta affidataria di commesse affidate nello stesso giorno (det. nn. 124, 126, 129 e 132 del 05.04.2018, det. nn. 216, 217 del 29.05.2018, 109 e 111 del 29.03.2018, nn. 124, 126, 129, 132 del 05.04.2018, nn. 179, 183, 184, 186 del 10.05.2019, nn. 215, 216, 217 del 29.05.2018) tutte afferenti ai lavori di riqualificazione e manutenzione degli impianti elettrici di strade comunali e del "Polo Sociale – Casa delle Associazioni".

Parimenti, l'azienda Begni s.r.l. risulta affidataria di appalti, le cui determinazioni sono state emanate lo stesso giorno (det. nn. 113, 116, 117 del 30.03.2018), e riguardanti lavori di idraulica di impianti comunali.

Ulteriore elemento di singolarità emerge in riferimento a Consu-fim s.r.l., affidataria quasi esclusiva degli appalti di lavoro in materia elettrica inferiori a 150.000,00 euro, in quanto la stessa risulta essere una società immobiliare. Dalla visura ordinaria presso la Camera di Commercio di Brescia è emerso, infatti, che l'azienda abbia come oggetto sociale la compravendita, costruzione e ristrutturazione di immobili, servizi di consulenza aziendale e ricerche di mercato sia in Italia che all'estero, svolgendo come attività prevalente la locazione di beni immobili propri, e solo in via secondaria l'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione di energia elettrica. Si ravvisa, dunque, una certa incongruenza tra l'attività immobiliare propria di Consu-fim s.r.l. e l'affidamento di un elevato numero di appalti afferenti la manutenzione di impianti elettrici.

Ulteriore violazione del principio di rotazione e di libera concorrenza si appalesa anche in riferimento agli affidamenti diretti effettuati in favore delle società Arc restauri s.r.l. e Kronos costruzioni s.r.l. Come evidenziato nelle premesse fattuali, tali società, condividono la compagine societaria, per cui gli affidamenti a queste dirette, in realtà, si riferiscono ad un medesimo centro decisionale facente capo al Sign. B.S. - amministratore delegato, socio maggioritario (95%) e Presidente del Consiglio di amministrazione di Arc Restauri s.r.l., nonché socio al 50% di Kronos costruzioni s.r.l. In ossequio ad un sostanzialistico principio comunitario di inosservanza della veste formale, si ravvisa, dunque, l'imputazione ad un unico operatore delle commesse, con evidenti ricadute in punto di trasparenza, concorrenza e rotazione degli affidamenti.

Emerge, infatti, uno scenario di collegamento funzionale tra operatori economici, che, in fase di gara, avrebbe comportato l'esclusione degli stessi ex art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs. 50/2016 per turbativa di gara, potendo le due imprese influenzare l'offerta altrui, in violazione della par condicio e della segretezza delle offerte.

In caso di affidamenti diretti ex art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016, invece, in assenza di gara, non si profila alcun rischio di concordamento delle offerte, tuttavia, dovendo considerare Arc restauri s.r.l. e Kronos costruzioni s.r.l. come "unico operatore", emerge la violazione del principio di rotazione degli incarichi, nonché la violazione della concorrenza in quanto gli stessi acquisiscono maggiori chances di affidamento rispetto agli altri operatori.

3. Del conflitto di interesse in capo alla Sign.ra M.A.

Come sopra illustrato, emerge un importante profilo di criticità in ordine alla relazione intercorrente tra la Sign.ra M.A. e Consu-fim s.r.l., maggiore affidataria di appalti di lavori da elettricista sotto i 150.000,00 euro, la cui carica di responsabile tecnico è ricoperta dal marito della stessa. In particolare la Sign.ra, nell'esercizio delle proprie funzioni e per le mansioni ad essa spettanti, stipula e registra i contratti di lavori, tra cui, verosimilmente, anche quelli affidati alla società del marito, nonchè paga le fatture per i lavori svolti. Tale situazione sembra integrare un conflitto d'interesse in capo alla dipendente che non si astenga dall'esercizio delle proprie funzioni in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, con l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, come previsto dall'art. 6 bis legge n. 241/1990.

In materia di contratti pubblici, poi, l'art. 42 D.lgs. 50/2016, riprendendo il principio già sancito nella legge sul procedimento, definisce il conflitto d'interesse la situazione del personale di una stazione appaltante che *“interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.”*

In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale disposizione contiene l'elencazione di conflitti tipizzati (rapporto di coniugio, parentela, tutoraggio etc.), prevedendo, con una norma di chiusura, l'astensione *“in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”*. Segnatamente *“il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente”*.

L'esistenza di un rapporto di coniugio, come quello rilevante nel caso di specie costituisce, dunque, un'ipotesi conclamata di conflitto, tale da comportare in ogni caso l'obbligo di astensione del dipendente.

A nulla rilevano, infatti, le considerazioni svolte dall'amministrazione comunale in merito all'assenza, in capo alla sign.ra M.A. di un potere discrezionale o decisorio nelle procedure di affidamento, in quanto l'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 prevede che il dipendente si astenga non solo dall'adozione di decisioni – implicanti sì spendita del potere pubblicistico- ma anche dallo svolgimento di attività *“che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o altri soggetti con i quali abbia determinati rapporti. Vieppiù, l'esigenza di tutela del buon andamento e dell'imparzialità della p.a. si è spinta al punto da anticipare la soglia di rilevanza anche ai casi di conflitto solo potenziale. Secondo quanto previsto dall'art. 6 bis l. 241/1990, infatti è sufficiente il mero rischio di interferenza tra l'interesse funzionalizzato e quello privato, tale da giustificare l'obbligo di astensione in capo al dipendente in conflitto, essendo sufficiente un conflitto anche solo potenziale da intendersi quale “situazioni razionalmente, ma solo astrattamente, individuabili a tavolino, misurabile utilizzando la categoria del possibile piuttosto che quella del probabile, con conseguente impossibilità di fornire elementi precisi di valutazione”* (Consiglio di Stato parere n. 667 del 31.01.2019).

Conclusivamente si osserva che l'art. 42 D.lgs. 50/2016 impone alle stazioni appaltanti la previsione di

misure adeguate di contrasto alla corruzione nonché di individuare, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in quanto sulla scelta del contraente possano incidere interessi estranei ad una corretta selezione dei concorrenti. A fronte di ciò deve essere rilevato che, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato dal Comune di Ospitaletto in data 31.05.2018 – allegato 2 – Area affidamento lavori, servizi e forniture, non si riscontrano idonee misure di prevenzione e gestione del rischio coinvolgenti il personale, (rotazione o segregazione delle funzioni) in un settore caldo come quello degli affidamenti, al fine di evitare il ricorrere di situazioni di conflitto d'interesse come sopra enucleata.

4) Dei lavori di Piazza della Repubblica relativi al piano di recupero di Villa Presti

Come evidenziato nelle premesse fattuali, un primo profilo critico attiene al collaudo parziale delle opere, nonostante le difformità riscontrate, in quanto il collaudatore ha ravvisato la regolare esecuzione dei lavori, con la “sola” esclusione della quota di pavimentazione della piazza, pari a 850 mq, ritenendo, inoltre di poter compensare la mancata realizzazione di alcune opere (irrigazione, panchine, porta cicli, portarifiuti,) con il maggiore valore del tipo di pavimentazione in pietra posata. Ferma restando la natura discrezionale dell'atto di collaudo, si ritiene, tuttavia, che tali valutazioni di “compensazione” esorbitino dai poteri spettanti al collaudatore, in quanto la posa di tale pavimentazione, non pattuita, si è rilevata, inadeguata e deteriorata, e, per tale motivo, necessitante di rimozione.

Dalla documentazione acquisita è emerso che ad oggi la rimozione della pavimentazione errata, a carico di Evolution s.r.l., secondo quanto statuito nell'accordo transattivo di cui alla delibera della giunta comunale n. 158 del 20.10.2016, non è ancora stata effettuata, né si è proceduto all'escussione della fidejussione prestata dalla stessa s.r.l., a garanzia dell'esecuzione secondo le regole dell'arte delle opere di rimozione dei detriti edili e delle attrezzature dell'area di pertinenza di Villa Presti, nonché della rimozione e smaltimento della pavimentazione e del sottofondo e della pulizia del piano di posa. In particolare, come affermato anche dalla giurisprudenza, la mancata escussione di garanzie costituisce danno erariale, in quanto a prescindere dallo scopo perseguito dalla p.a., che può essere anche legittimo, comporta sprechi e inefficienze che si traducono in maggiori costi (o minori entrate). *“La mancata azione civile dell'amministrazione, avverso soggetti che il giudice civile potrebbe accertare essere debitori dell'amministrazione, è fatto produttivo di danno, perseguibile in questa sede, salvo poi verificare se sussistono gli altri elementi necessari per integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa e, in particolare, l'elemento psicologico almeno della colpa grave se non del dolo”* (Corte dei conti n. 476 15.07. 2013).

Non possono, dunque, essere accolte le considerazioni svolte dall'amministrazione. in merito ai ritardi nella rimozione della pavimentazione da parte di Evolution s.r.l. addebitabili al sopravvenuto decreto della Soprintendenza che ha introdotto il vincolo monumentale di carattere storico artistico per il fabbricato di Villa Presti, in quanto la richiesta del Comune per la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 risulta essere iniziata già in data 15.09.2016 (prot. 18304). Si ritiene, infatti, che una mirata programmazione dei lavori avrebbe evitato le lungaggini e le sospensioni riscontrate.

Ulteriore anomalia attiene al volontario procrastinamento della realizzazione della nuova pavimentazione per la richiamata previsione *“di interventi in fregio alla piazza per i lavori di ampliamento del fabbricato-portineria di Villa Presti”* in quanto l'interesse ad una celere esecuzione delle opere pubbliche

risulta preminente rispetto alle valutazioni di comodo effettuate dalla p.a. che, evidentemente, riscontra problemi nella realizzazione di interventi.

Tale rinvio dei lavori, inoltre, comporta la necessità di procedere ad opere manutentive che comportano un ulteriore dispendio di denaro pubblico; in tal senso, si è, infatti, proceduto affidando in via diretta ex art. 36 D.lgs. 50/2016 a Orione costruzioni s.r.l. lavori di sistemazione e messa in sicurezza della piazza, nonché a RIL Edil di Faletti & C. s.n.c., ed altri presunti affidamenti diretti, di cui, nonostante specifica richiesta nell'avvio del procedimento, non è stato dato riscontro da parte della S.A.

Tutto quanto sopra ritenuto e considerato,

DELIBERA

- La non conformità delle procedure in analisi ai disposti di cui agli artt. 30, 35, 36, D.lgs. 50/2016, in quanto lesive del divieto di artificioso frazionamento degli appalti e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e di rotazione degli affidamenti, nonché, nei termini di cui in motivazione, la sussistenza del conflitto d'interesse in capo alla soprarichiamata dipendente comunale;
- Di trasmettere, a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione al Comune di Ospitaletto sollecitando lo stesso al rispetto del disposto normativo, delle Linee Guida e dei principi più volte espressi da questa Autorità in merito alle illegittimità rilevate, in occasione dell'affidamento di lavori sottosoglia, con richiesta di comunicare l'eventuale avvio del procedimento disciplinare per la mancata dichiarazione del conflitto di interesse e per la mancata astensione da parte della dipendente comunale sopraindicata;
- Di trasmettere, a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti – sez. regionale Lombardia, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per i possibili approfondimenti in relazione agli aspetti di competenza.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2019

Il Segretario

Maria Esposito